

LEGGE 25 gennaio 1940 , n. 4

Riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria. (040U0004)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I ruoli della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale delle finanze e della carriera amministrativa delle Intendenze di finanza di cui alle tabelle A e B annesse al R. decreto-legge 4 marzo 1937-XV, n. 304, e successive modificazioni, sono sostituiti, rispettivamente, dai ruoli di cui alle tabelle A e B dell'allegato I alla presente legge.

I ruoli della carriera d'ordine e del personale subalterno del Ministero e delle Intendenze di finanza di cui alla tabella annessa al R. decreto 21 marzo 1930-VIII, n. 219, e successive variazioni, sono rispettivamente sostituiti da quelli di cui alle tabelle C e D dello stesso allegato I.

E' abrogato l'art. 6 del citato R. decreto-legge 4 marzo 1937-XV, n. 304, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 911.

Art. 2.

E' istituita la Direzione generale per il coordinamento tributario, gli affari generali e il personale, ed e' altresì istituito l'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie.

Sono assegnati alla detta Direzione generale i servizi attribuiti dalle disposizioni vigenti alla data di pubblicazione della presente legge, rispettivamente, all'Ufficio di coordinamento tributario e di studi legislativi di cui all'art. 2 dal R. decreto-legge 4 marzo 1937-XV, n. 304, ed all'Ufficio centrale del personale del Ministero delle finanze, esclusi quelli del lotto e lotterie, restando, conseguentemente, soppressi gli uffici medesimi.

Art. 3.

Il Ministro per le finanze puo', con proprio decreto, assegnare alla Direzione generale di cui al precedente art. 2, per i servizi del coordinamento tributario, anche un funzionario della carriera di concetto della Ragioneria generale dello Stato di grado 5° o 6°, un colonnello o tenente colonnello del Corpo della Regia guardia di finanza, ed un funzionario di grado 6° o 7° dei ruoli di gruppo A dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Sono aumentati da 2 a 3 i posti di grado quinto conferibili ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 14 della legge 26 luglio 1939-XVII, n. 1037, e da 5 a 7 quelli complessivamente attribuibili in base allo stesso comma, e sono aggiunti, al ruolo ivi indicato, un posto di grado quinto ed uno di sesto grado.

Art. 4.

I direttori capi di ragioneria di 1^a classe, di cui alla tabella A dell'allegato I alla legge 26 luglio 1939-XVII, n. 1037, possono essere destinati a prestar servizio presso la Ragioneria generale dello Stato in numero non superiore a cinque.

Art. 5.

Per il personale delle Ragionerie delle Intendenze di finanza e' istituito il ruolo di gruppo A di cui alla tabella A dell'allegato II alla presente legge.

I ruoli del personale delle Ragionerie delle Intendenze di finanza di cui alle tabelle A e B annesse al R. decreto-legge 19 ottobre

1938-XVI, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939-XVII, n. 973, sono rispettivamente sostituiti da quelli di cui alle tabelle B e C dello stesso allegato II.

In corrispondenza ai posti coperti nei singoli gradi del ruolo di cui alla tabella A dell'allegato II dovranno essere tenuti vacanti altrettanti posti di grado rispettivamente uguale o superiore nel ruolo di cui alla tabella B dell'allegato medesimo.

Per i poeti di grado 5° la compensazione viene operata con posti di grado 6°.

Art. 6.

Per il personale dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette e' istituito il ruolo di gruppo A di cui alla tabella A dell'allegato III alla presente legge.

I ruoli del personale dei gruppi B e C di cui alle tabelle annesse al R. decreto-legge 4 marzo 1937-XV, n. 304, e successive modificazioni, e il ruolo del personale subalterno stabilito dal R. decreto 21 marzo 1930-VIII, n. 219, e successive variazioni, per l'Amministrazione provinciale delle imposte dirette sono sostituiti rispettivamente dai ruoli di cui alle tabelle B, C e D dello stesso allegato III.

Art. 7.

Per il personale dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e' istituito il ruolo di gruppo A di cui alla tabella A dell'allegato IV alla presente legge.

I ruoli del personale degli ispettori e dei procuratori delle tasse e delle imposte indirette sugli affari approvati con R. decreto-legge 4 marzo 1937-XV, n. 304, e successive variazioni, sono soppressi ed e' istituito il ruolo di gruppo B di cui alla tabella B dello stesso allegato IV.

Gli attuali ruoli del personale sussidiario degli Uffici del registro, dei conservatori delle ipoteche, del personale sussidiario delle Conservatorie delle ipoteche, del personale dei bollatori ed indicatori del Registro sono sostituiti rispettivamente dai ruoli di cui alle tabelle C, D, E ed F dell'allegato medesimo.

Sono istituiti i ruoli del personale subalterno degli Uffici del registro e delle Conservatorie delle ipoteche di cui alle tabelle G ed H dello stesso allegato.

Art. 8.

La funzione ispettiva per i servizi dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari sarà data per incarico, con decreto del Ministro per le finanze, ai funzionari dei ruoli di cui alle tabelle A e B dell'allegato IV alla presente legge.

Art. 9.

I posti di conservatore delle ipoteche delle classi 1^a, 2^a, 3^a e 4^a sono conferiti o per promozione, a termini dell'art. 6 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, ai conservatori delle ipoteche delle classi immediatamente inferiori, ovvero a scelta, su parere del Consiglio di amministrazione, al personale che già rivesta grado pari a quello da conferire e che appartenga:

al gruppo A dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari;

oppure al gruppo B della stessa amministrazione che sia laureato o transitoriamente considerato di gruppo A a norma dell'art. 193 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e sempreché, in quest'ultimo caso, non trovi applicazione il successivo art. 40 della presente legge;

ovvero alla carriera amministrativa del Ministero della finanze o delle Intendenze di finanza.

E' in facoltà del Ministro per le finanze di assegnare i posti di conservatore delle classi 2^a e 3^a anche a funzionari di gruppo A appartenenti ad altri ruoli dell'Amministrazione finanziaria, che abbiano grado non inferiore a quello da conferire.

I posti vacanti di conservatore delle ipoteche di 5^a classe sono conferiti, mediante esame di concorso, ai funzionari dei ruoli indicati nei precedenti commi che abbiano prestato servizio nell'Amministrazione dello Stato per almeno otto anni e siano provvisti di laurea oppure considerati transitoriamente di gruppo A a norma del citato art. 193, sempreché in quest'ultimo caso non trovi applicazione il successivo art. 40 della presente legge.

La composizione della Commissione giudicatrice e le norme per l'espletamento del concorso di cui al precedente comma saranno fissate nel regolamento.

I posti di conservatore di 1^a classe da conferirsi al personale estraneo a quello delle Conservatorie, non possono superare il numero

di due per ogni quattro posti che si rendono vacanti.

I posti di conservatore delle classi 2^a, 3^a e 4^a da conferirsi al personale estraneo a quello delle Conservatorie non possono, per ogni dieci che si rendono vacanti in ciascuna classe, superare il numero di cinque e di questi non piu' di uno puo' essere assegnato ai funzionari di cui al secondo comma del presente articolo.

Art. 10.

La direzione del Deposito generale dei valori bollati in Roma e' affidata, per incarico, ad un funzionario di grado non superiore al 6° di gruppo A dei ruoli dipendenti dalla Direzione generale delle tasse ed imposte indirette sugli affari oppure del ruolo dell'Amministrazione centrale delle finanze addetto ai servizi della cennata Direzione generale.

Art. 11.

Al grado di bollatore capo e' assegnato lo stipendio iniziale di L. 8400 elevabili a L. 8700 e a L. 9100 mediante due aumenti quadriennali di stipendio, e il supplemento di servizio attivo di L. 1200.

La promozione a bollatore capo e' conferita per merito comparativo su designazione del Consiglio di amministrazione, ai bollatori che abbiano compiuto cinque anni di servizio effettivo di ruolo.

Art. 12.

Per il personale dell'Amministrazione provinciale delle dogane e' istituito il ruolo di gruppo A di cui alla tabella A dell'allegato V alla presente legge.

Gli attuali ruoli del personale dei gruppi B e C delle Dogane e quelli del personale dei gruppi B e C degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione sono soppressi e sono Istituiti i ruoli dei gruppi B e C di cui alle tabelle B e C del suddetto allegato V.

Gli attuali ruoli del personale di gruppo A dei Laboratori chimici delle dogane e degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, sono sostituiti, rispettivamente, da quelli di cui alle tabelle D ed E dell'allegato medesimo.

Gli attuali ruoli del personale subalterno delle Dogane, del personale operaio dei Laboratori chimici, e dei personali subalterno ed operaio degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, sono sostituiti, rispettivamente, da quelli di cui alle tabelle F, G, H ed

I dello stesso allegato.

Art. 13.

L'assunzione al grado iniziale del ruolo di gruppo B del personale delle Dogane e delle Imposte di fabbricazione di cui alla tabella B dell'allegato V alla presente legge e' effettuata, con l'osservanza delle disposizioni generali per reclutamento del personale di ruolo in servizio dello Stato, mediante pubblici concorsi per esame con distinti programmi in relazione alla specializzazione dei servizi.

Il Ministro per le finanze ha facolta' di stabilire di volta in volta, in base alle vacanze del ruolo, il numero dei posti da mettere a concorso rispettivamente per ciascuna specializzazione.

Le stesse norme valgono per il reclutamento al grado iniziale del ruolo di gruppo C delle Dogane e delle Imposte di fabbricazione di cui alla tabella C dell'allegato medesimo.

Art. 14.

Gli esami di concorso per merito distinto per la promozione al grado 9° del personale di gruppo B delle Dogane e delle Imposte di fabbricazione nonche' quelli di idoneita' per la promozione medesima sono rispettivamente svolti, con l'osservanza delle disposizioni generali per l'avanzamento al grado 9° di gruppo B, in base a programmi che conterranno una parte generale comune per tutti i candidati ed una parte specifica per ciascuna specializzazione di servizi.

La graduatoria del concorso e quella dell'esame di idoneita' sono rispettivamente formate in base alla votazione complessiva riportata da ciascun candidato.

Le stesse norme valgono per gli esami di promozione al grado 11° nel ruolo di gruppo C delle Dogane e delle Imposte di fabbricazione previsti dal successivo art. 15.

Art. 15.

Per le promozioni al grado 11° nel ruolo del gruppo C del personale provinciale delle Dogane e delle Imposte di fabbricazione sono applicabili le norme stabilite dal R. decreto 10 ottobre 1935-XIII n. 1848.

I vincitori dell'esame di concorso hanno la precedenza su quelli promossi a seguito dell'esame di idoneita' e questi ultimi sui promossi per anzianita' congiunta al merito.

I posti non coperti mediante esami di concorsi e di idoneità non possono essere conferiti per anzianità congiunta al merito.

Art. 16.

In deroga all'art. 2 del testo unico delle leggi doganali approvato con [R. decreto 26 gennaio 1896, n. 20](#), e successive modificazioni, è abolita la distinzione delle dogane in due ordini; gli uffici doganali sono ripartiti in sei classi secondo l'importanza delle loro operazioni.

Con decreti Reali sarà stabilita la tabella delle dogane e delle loro facoltà e quella delle merci che possono essere importate per le dogane di ciascuna classe.

Art. 17.

L'organizzazione territoriale degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 962, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 210, è modificata in conformità all'allegato VII alla presente legge.

Alla diretta dipendenza della Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette è istituito un Ufficio tecnico centrale delle imposte di fabbricazione del quale farà parte il laboratorio elettrotecnico centrale. Dipenderanno dal detto Ufficio centrale il magazzino e l'officina centrale del materiale per le imposte di fabbricazione.

Art. 18.

È istituito un corso annuale di istruzione teorico-pratico per i funzionari delle dogane e delle imposte di fabbricazione da tenersi in Roma.

I programmi di insegnamento e quanto altro occorra per l'attuazione del precedente comma saranno stabiliti con decreto Reale da emanare su proposta del Ministro per le finanze a mente dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.

Art. 19.

Per il personale dell'Amministrazione provinciale del tesoro è istituito il ruolo di gruppo A di cui alla tabella A dell'allegato VI della presente legge.

Gli attuali ruoli del personale degli uffici dipendenti dalla Direzione generale del tesoro sono sostituiti da quelli di cui alle tabelle B, C, D, E ed F dello stesso allegato VI.

Art. 20.

L'ultimo capoverso dell'articolo unico della legge 7 giugno 1937-XV, n. 911, di conversione del R. decreto-legge 4 marzo 1937-XV, n. 304, e' sostituito dal seguente:

«Le funzioni di direttore, vice-direttore e chimico della Regia Zecca saranno affidate, rispettivamente, a un funzionario di grado quinto o sesto del ruolo della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale delle finanze a un funzionario di grado settimo del ruolo degli ingegneri del catasto e dei servizi tecnici erariali, ad un funzionario di grado ottavo del ruolo del personale dei laboratori chimici delle dogane».

Art. 21.

Il posto di grado 7° di gruppo A di direttore della Scuola dell'arte della medaglia e' conferito mediante pubblico concorso per titoli ed esperimento fra coloro che, oltre a possedere tutti i requisiti necessari per la nomina in ruoli di personali statali, siano provvisti di uno dei diplomi di laurea che saranno indicati volta per volta nel bando di concorso.

Art. 22.

I posti di grado 8° dei ruoli di gruppo A delle Ragionerie delle Intendenze di finanza e delle Amministrazioni provinciali delle imposte dirette, delle Tasse ed imposte indirette sugli affari, delle Dogane e degli Uffici provinciali del tesoro sono conferiti, agli impiegati dei ruoli di gruppo B della rispettiva Amministrazione che rivestano almeno il grado 9° e che siano forniti di laurea oppure siano transitoriamente considerati di gruppo A a norma dell'art. 193 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e che superino le prove di apposito esame secondo le norme ed i programmi che saranno fissati con decreti Reali da emanare, su proposta del Ministro per le finanze, a mente dell'art. 12, 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.

Art. 23.

In corrispondenza di posti vacanti nei ruoli di gruppo A di cui agli allegati III, IV, V e VI alla presente legge, esclusi quelli dei chimici delle dogane e degli ingegneri delle imposte di fabbricazione, potranno, in relazione al disposto dell'articolo 108 del R. decreto 30 dicembre 1923-II n. 2960, conferirsi in soprannumero altrettanti posti nei gradi inferiori all'8° del ruolo di gruppo B della rispettiva Amministrazione.

Art. 24.

Per il servizio di commutazione telefonica presso l'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze e' autorizzata l'assunzione, con contratto a termine, di non oltre otto telefoniste, alle condizioni e con le modalita' ed il trattamento che saranno stabiliti da un contratto-tipo da approvare con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze, ai sensi dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 25.

Il personale degli attuali ruoli degli ispettori e dei procuratori dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, e' collocato nel ruolo unico di cui alla tabella B dell'allegato IV alla presente legge in base all'anzianita' di grado; a parita' di anzianita' di grado e' data la precedenza ai provenienti dal ruolo ispettivo.

Art. 26.

Gli attuali personali dei ruoli di gruppo B dell'Amministrazione delle dogane e delle imposte di fabbricazione e quelli di gruppo C della stessa Amministrazione saranno collocati rispettivamente nei ruoli di cui alle tabelle B e C dell'allegato V alla presente legge, in base all'anzianita' di grado; a parita' di anzianita' di grado l'ordine di collocamento nei nuovi ruoli sara' stabilito secondo le norme di cui all'articolo 8 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Le nomine da conferire in base ai concorsi previsti dall'art. 19 del R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 962, per la copertura dei posti del soppresso ruolo di gruppo B dei periti tecnici e dei periti elettrotecnici delle imposte di fabbricazione, gia' espletati o in

corso di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge, saranno effettuate nei corrispondenti gradi del ruolo di gruppo B di cui alla tabella B dello stesso allegato V.

Ai sensi dell'art. 20 del citato decreto-legge n. 962, non oltre 30 posti di grado 9°, 15 di grado 10° e 15 di grado 11°, del ruolo di gruppo B di cui alla medesima tabella B. potranno essere conferiti mediante concorsi per esami riservati agli impiegati dei ruoli di gruppo C delle Amministrazioni dello Stato che rivestano almeno lo stesso grado e siano in possesso:

a) quelli provenienti dai soppressi ruoli di gruppo C dei tecnici ed elettrotecnici delle imposte di fabbricazione, del diploma di licenza di un istituto medio di 2° grado o di titolo equipollente;

b) quelli appartenenti ai ruoli di gruppo C delle altre Amministrazioni dello Stato, del diploma di perito industriale capo tecnico ad indirizzo specializzato per meccanici ed elettricisti rilasciato dalla Sezione industriale di un Istituto tecnico del Regno, o del corrispondente diploma conseguito ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici, esclusi i titoli equipollenti.

Ai posti del grado 11° potranno, tuttavia, concorrere anche gli impiegati del grado 12° provenienti dai soppressi ruoli di gruppo C «tecnici ed elettrotecnici» in possesso del titolo di studio di cui alla lettera a) del precedente comma, nonché gli impiegati dello stesso grado 12° appartenenti ai ruoli di gruppo C delle altre Amministrazioni dello Stato, forniti del titolo di studio di cui alla lettera b).

Il quinto dei posti messi a concorso per ciascuno dei gradi 10° e 11° e' riservato agli eventuali idonei del concorso al grado rispettivamente superiore. Detti idonei saranno collocati nel grado inferiore a quello per il quale hanno concorso, secondo l'ordine della rispettiva graduatoria, immediatamente prima dei vincitori del concorso allo stesso grado inferiore.

Art. 27.

I funzionari dei ruoli provinciali delle imposte dirette, delle tasse e imposte indirette sugli affari, delle dogane ed imposte di fabbricazione e degli uffici provinciali del tesoro appartenenti ai gradi quinto e sesto, trasferiti nel ruolo della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale delle finanze, per effetto dell'art. 6 del R. decreto-legge 4 marzo 1937-XV, n. 304, sono collocati nei corrispondenti gradi del ruolo di gruppo A, di cui alle annesse tabelle, della rispettiva Amministrazione provinciale, secondo l'ordine di anzianità di grado.

I funzionari come sopra collocati nel grado sesto di gruppo A avranno la precedenza su quelli che vi saranno collocati ai termini del successivo articolo 28.

Art. 28.

Nella prima attuazione della presente legge, gli impiegati dei gradi sesto, settimo e ottavo dei ruoli di gruppo B delle Ragionerie delle intendenze di finanza, delle imposte dirette, delle tasse ed imposte indirette sugli affari, delle dogane ed imposte di fabbricazione o degli uffici provinciali del tesoro i quali siano muniti di laurea oppure siano transitoriamente considerati di gruppo A a norma dell'art. 193 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sono collocati, a giudizio insindacabile del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio di amministrazione e secondo l'ordine di anzianità di grado, nei corrispondenti gradi dei ruoli di gruppo A di cui alle tabelle A degli allegati II, III, IV, V e VI.

Gli impiegati che non risultino in possesso degli indicati requisiti per il collocamento nel gruppo A e quelli non giudicati meritevoli del passaggio a tale gruppo sono inquadrati, nei corrispondenti gradi di gruppo B della rispettiva Amministrazione, secondo l'ordine di anzianità.

I posti di grado ottavo dei ruoli di gruppo A delle cennate tabelle A che nella prima attuazione della presente legge restino disponibili dopo i trasferimenti di cui al precedente primo comma, potranno essere conferiti, a giudizio insindacabile del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio di amministrazione, agli impiegati i quali siano provvisti di diploma di laurea oppure siano transitoriamente considerati di gruppo A a norma dell'art. 193 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e che alla data di entrata in vigore della presente legge già rivestano il grado nono nel ruolo di gruppo B della rispettiva Amministrazione.

Art. 29.

Gli attuali conservatori delle ipoteche provenienti dai ruoli amministrativi del Ministero delle finanze e delle intendenze di finanza, nonché quelli transitoriamente considerati di gruppo A a norma dell'art. 193 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sono, a giudizio insindacabile del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio di amministrazione, collocati nei corrispondenti gradi di gruppo A di cui alla tabella D dell'allegato IV alla presente legge, secondo l'ordine di anzianità di grado.

Quelli che non possiedono i suindicati requisiti, nonché quelli

che non riportino parere favorevole continuano ad essere assegnati al gruppo B fino ad eliminazione; nei corrispondenti gradi del ruolo di gruppo A dei conservatori delle ipoteche saranno mantenuti scoperti altrettanti posti.

Ai fini dell'avanzamento i conservatori delle ipoteche di cui al precedente secondo comma sono scrutinati insieme con i pari grado del ruolo di gruppo A e concorrono con questi ultimi ai posti del grado superiore da conferire al personale delle Conservatorie; ove conseguano la promozione continuano ad appartenere al gruppo B e nei corrispondenti gradi del ruolo di gruppo A saranno lasciati scoperti altrettanti posti.

Art. 30.

Le norme di cui al R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 962, che siano in contrasto con le disposizioni della presente legge, sono abrogate, ed e' altresì abrogata la disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 14 dello stesso decreto.

La composizione della Commissione di cui all'art. 27 del citato decreto sarà modificata con decreto Ministeriale in rapporto al nuovo ordinamento dei servizi e del personale dipendente dalla Direzione generale delle dogane ed imposte indirette.

Detta Commissione formulerà le proposte per l'attuazione delle disposizioni della presente legge interessanti la nuova organizzazione dei servizi e del personale delle Dogane ed imposte di fabbricazione.

Art. 31.

In corrispondenza ai soprannumeri che nella prima attuazione della presente legge vengano eventualmente a risultare nei singoli gradi dei ruoli di gruppo B di cui agli allegati III, IV, V e VI alla presente legge dovranno lasciarsi vacanti, fino ad esaurimento di tale eccedenza, altrettanti posti nei gradi uguali o superiori del ruolo di gruppo A della rispettiva Amministrazione.

Art. 32.

Nella prima applicazione della presente legge il posto di grado 7° di gruppo A di direttore della Scuola dell'arte della medaglia può essere conferito, a giudizio insindacabile del Ministro per le finanze e previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione e del Consiglio di Stato, a funzionario statale che oltre a rivestire

da almeno tre anni il grado 8° sia venuto in meritata fama di singolare perizia nelle funzioni inerenti a tale carica.

Art. 33.

Ai fini del compimento dell'anzianita' necessaria, per la promozione ai gradi 5°, 6° e 7° dei ruoli di gruppo A delle Ragionerie delle intendenze di finanza e delle Amministrazioni provinciali delle imposte dirette, delle tasse ed imposte indirette sugli affari, delle dogane ed imposte di fabbricazione e del tesoro istituiti con la presente legge, e' valutabile anche il servizio prestato nel ruolo di provenienza col grado immediatamente inferiore a quello da conferire.

Art. 34.

Gli attuali impiegati dei ruoli provinciali delle imposte dirette, delle tasse ed imposte indirette sugli affari, delle dogane ed imposte di fabbricazione e degli uffici provinciali del Tesoro che in applicazione della presente legge restino assegnati a ruolo di gruppo B della rispettiva Amministrazione potranno continuare ad esercitare le mansioni di cui sono attualmente investiti.

Art. 35.

Per il periodo di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge i periodi di anzianita' di grado normalmente richiesti per l'avanzamento ai gradi superiori all'8° dei ruoli dei gruppi A e B di cui agli allegati I, II, III, IV, V e VI alla presente legge sono ridotti alla meta'. Peraltro nessun funzionario potra' fruire di tale riduzione per conseguire piu' di una promozione.

Per il conferimento dei posti di grado 7° di ispettore per i servizi del tesoro disponibili nella prima attuazione della presente legge l'anzianita', nel grado 8° stabilita dall'articolo 70 del R. decreto 23 marzo 1933-XI, n. 185, e' ridotta ad un anno.

Art. 36.

Nella prima attuazione della presente legge i posti dei ruoli di subalterni degli Uffici del registro e delle Conservatorie delle ipoteche di cui alle tabelle G e H dell'allegato IV, possono essere coperti mediante trasferimento, a domanda, di subalterni di altre Amministrazioni statali, con preferenza per quelle finanziarie e previo parere del Consiglio di amministrazione. Detti subalterni saranno inquadrati nei nuovi ruoli col grado gia' rivestito nel ruolo di provenienza e secondo la rispettiva anzianita' di grado.

Art. 37.

Per l'ammissione al primo concorso per esami di merito distinto che, dopo l'entrata in vigore della presente legge, sarà bandito per la promozione al grado 8° dei ruoli dei chimici delle dogane e degli ingegneri delle imposte di fabbricazione e al grado 9° dei ruoli di gruppo B delle Ragionerie delle intendenze di finanza e delle Amministrazioni delle tasse ed imposte indirette sugli affari, delle dogane ed imposte di fabbricazione e del tesoro, l'anzianità normalmente richiesta è ridotta di due anni.

I vincitori di tale concorso conseguiranno la promozione solo al compimento della prescritta anzianità di sei od otto anni a seconda che siano o no provvisti di laurea; coloro invece che non vincano detto concorso ma vi riportino i punti necessari per superare l'esame di idoneità, saranno collocati secondo le norme dell'art. 42, ultimo comma del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, nella graduatoria degli idonei del primo esame di idoneità bandito dopo che essi abbiano raggiunta l'anzianità per parteciparvi.

Qualora in applicazione del precedente comma le promozioni dei vincitori del concorso non abbiano luogo nell'ordine della graduatoria d'esame, le promozioni stesse saranno conferite con riserva di anzianità rispetto agli altri vincitori che non abbiano ancora compiuto il periodo necessario.

I funzionari del ruolo dei chimici delle dogane e del ruolo degli ingegneri delle imposte di fabbricazione promossi con riserva di anzianità, ai sensi dei precedenti commi, non potranno essere scrutinati per l'eventuale promozione al grado 7°, fino a quando non siano scrutinabili, per compiuto prescritto periodo di permanenza nel grado 8°, anche i funzionari che, quantunque promossi successivamente a quest'ultimo grado in base ai precedenti commi, li precedano in ruolo.

I posti messi a concorso in base al presente articolo ed eventualmente non conferiti per mancanza di vincitori, saranno assegnati con l'osservanza delle disposizioni normali.

Art. 38.

Per i pubblici concorsi per esami già indetti per reclutamenti al grado iniziale nel ruolo di gruppo A della carriera amministrativa delle intendenze di finanza, in quello di gruppo C dell'Amministrazione centrale e delle intendenze di finanza, e nei ruoli di gruppo B e C delle Ragionerie delle intendenze di finanza, delle Amministrazioni delle imposte dirette delle tasse ed imposte indirette sugli affari, delle dogane ed imposte di fabbricazione e

del tesoro, per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sia scaduto il termine di sei mesi stabilito dall'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, la facoltà prevista dal citato art. 3 potrà essere esercitata fino a non oltre la metà dei posti messi a concorso con ciascun bando.

Ai fini del precedente comma detto termine è prorogato a due mesi dall'entrata in vigore della presente legge qualora scada entro gli indicati due mesi.

Art. 39.

I posti che nella prima applicazione della presente legge risulteranno disponibili nel grado iniziale di ciascuno dei ruoli della carriera amministrativa delle intendenze di finanza, dei chimici delle dogane e degli ingegneri delle imposte di fabbricazione, nonché dei ruoli dei gruppi B e C di cui alle allegate tabelle, potranno essere conferiti mediante un pubblico concorso per titoli, per ciascun ruolo, con l'osservanza di tutte le altre disposizioni in vigore per l'ammissione agli impieghi statali.

La composizione delle Commissioni giudicatrici, i titoli di studio da richiedere a mente dell'art. 16 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, i limiti massimi di età e le altre norme eventualmente necessarie per l'espletamento dei singoli concorsi saranno stabiliti coi bandi relativi.

I vincitori di detti concorsi presteranno servizio di prova per il periodo di almeno un anno, trascorso il quale saranno sottoposti, dal Consiglio di amministrazione, a scrutinio di merito per la conferma in servizio. L'ordine definitivo di collocamento in ruolo sarà determinato dalla graduatoria formata dal Consiglio medesimo.

Contro la graduatoria non è ammesso che il ricorso giurisdizionale per legittimità.

Il personale in prova che, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, non sia riconosciuto idoneo, è licenziato senza diritto ad indennizzo alcuno.

Il personale che, a seguito di conferma in servizio, venga nominato al grado iniziale in applicazione del presente articolo, avrà la precedenza rispetto a quello assunto posteriormente in servizio nel ruolo medesimo in base a pubblici concorsi per esami, il quale sarà pertanto nominato al grado iniziale con riserva di anzianità.

Le disposizioni del presente articolo valgono anche per il conferimento di non oltre 50 posti nel ruolo dei servizi centrali

della Ragioneria generale dello Stato di cui alla tabella A dell'allegato I alla legge 26 luglio 1939-XVII, numero 1037.

Il termine di cui all'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1108, e' prorogato al 30 giugno 1940-XVIII per le nomine nei ruoli del personale subalterno stabiliti con la presente legge.

Art. 40.

Nei riguardi del personale che, a seguito dei giudizi di cui ai precedenti articoli 28 e 29, resti escluso dal collocamento in ruoli di gruppo A, cessa di essere operativa la disposizione di cui all'art. 193 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395.

Art. 41.

Il ruolo del personale ispettivo di gruppo B per i servizi della Direzione generale della finanza locale, istituito col R. decreto 1° marzo 1937-XV, n. 802, e' reso transitorio.

I posti attualmente scoperti in detto ruolo e quelli che si renderanno via via vacanti resteranno gradualmente soppressi, a cominciare dal grado meno elevato.

Gli ispettori di tale ruolo forniti di laurea o che abbiano fatto parte dei ruoli di gruppo A dell'Amministrazione finanziaria sono collocati, a giudizio insindacabile del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio di amministrazione e secondo l'ordine di anzianita' di grado, nei corrispondenti gradi dei ruoli di gruppo A della carriera amministrativa centrale delle finanze.

Art. 42.

Nei primi tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge possono essere assunti in servizio, nel limite di un quinto dei posti complessivamente disponibili alla data suindicata in ciascun ruolo di gruppo B delle annesse tabelle, avventizi di seconda categoria, alle condizioni e col trattamento di cui al R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, e successive modificazioni.

In relazione alla graduale copertura dei cennati posti di ruolo dovra' effettuarsi il licenziamento degli avventizi di cui al precedente comma nella misura occorrente a mantenere il loro quantitativo nei limiti di un quinto delle rimanenti vacanze.

Art. 43.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno disposte le variazioni di bilancio necessario per l'attuazione della presente legge.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 25 gennaio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - DI REVEL

Visto, il Guardasigilli: GRANDI

Allegato I

Tabella A

AMMINISTRAZIONE CENTRALE DELLE FINANZE

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Tabella B

INTENDENZE DI FINANZA

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Tabella C

AMMINISTRAZIONE CENTRALE E INTENDENZE DI FINANZA

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Tabella D

AMMINISTRAZIONE CENTRALE E INTENDENZE DI FINANZA

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Allegato II
Tabella A

INTENDENZE DI FINANZA

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Tabella B

INTENDENZE DI FINANZA

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Tabella C

INTENDENZE DI FINANZA

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Allegato III
Tabella A

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELLE IMPOSTE DIRETTE

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Tabella B

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELLE IMPOSTE DIRETTE

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Tabella C

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELLE IMPOSTE DIRETTE

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Tabella D

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELLE IMPOSTE DIRETTE

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Allegato IV
Tabella A

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE
SUGLI AFFARI

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Tabella B

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE
SUGLI AFFARI

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Tabella C

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE
SUGLI AFFARI

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Tabella D

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE
SUGLI AFFARI

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Tabella E

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE
SUGLI AFFARI

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Tabella F

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE
SUGLI AFFARI

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Tabella G

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE
SUGLI AFFARI

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Tabella H

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE
SUGLI AFFARI

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Allegato V
Tabella A

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELLE DOGANE ED IMPOSTE DI FABBRICAZIONE

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Tabella B

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELLE DOGANE ED IMPOSTE DI FABBRICAZIONE

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Tabella C

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELLE DOGANE ED IMPOSTE DI FABBRICAZIONE

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Tabella D

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELLE DOGANE ED IMPOSTE DI FABBRICAZIONE

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Tabella E

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELLE DOGANE ED IMPOSTE DI FABBRICAZIONE

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Tabella F

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELLE DOGANE ED IMPOSTE DI FABBRICAZIONE

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Tabella G

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELLE DOGANE ED IMPOSTE DI FABBRICAZIONE

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Tabella H

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELLE DOGANE ED IMPOSTE DI FABBRICAZIONE

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Tabella I

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELLE DOGANE ED IMPOSTE DI FABBRICAZIONE

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Allegato VI
Tabella A

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DEL TESORO

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Tabella B

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DEL TESORO

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Tabella C

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DEL TESORO

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Tabella D

REGIA SCUOLA DELL'ARTE DELLA MEDAGLIA

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Tabella E

REGIA ZECCA

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Tabella F

PERSONALE DI CASSA DELLA TESORERIA CENTRALE DELLA CASSA SPECIALE E
DELLA REGIA ZECCA

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Allegato VII

CIRCOSCRIZIONI DEGLI UFFICI TECNICI DELLE IMPOSTE DI FABBRICAZIONE

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)